



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 110 del 19/05/2015

OGGETTO :

**CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2015/2016.
APPROVAZIONE**

La legge 11 febbraio 1992, n° 157, che dispone le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” all’art.18 commi 1 e 2 prevede l’elenco delle specie cacciabili ed i relativi periodi di prelievo.

La Legge Regionale 15 febbraio 1994, n° 8 e succ. modif. ed integr. “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, all’art. 50 definisce i criteri per l’adozione dei calendari venatori, regionale e provinciali in particolare al comma 2 prevede che le Province, previo parere dell’INFS, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:

- autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
- autorizzano l’esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
- rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.

La Legge Regionale 15/02/1994 n° 8 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, stabilisce inoltre all’art. 51 che “*La Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.*”

La Provincia di Modena ha approvato con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n° 23 del 6/02/2008 il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, che stabilisce le linee di programmazione per la gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio.

Con atto deliberativo del Consiglio n. 40 del 27/02/2013 sono stati confermati i contenuti del PFVP , al fine di assicurare la protezione della fauna selvatica, la regolamentazione dell’esercizio venatorio e la regolamentazione dei rapporti fra l’Amministrazione, gli Enti, i cittadini o le associazioni interessate a provvedimenti attinenti a tale materia.

La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n° 265 del 26/03/2015, ha approvato il “Calendario Venatorio Regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle province dei calendari venatori provinciali a valere dalla stagione venatoria 2015/2016” per consentire il regolare inizio dell’attività venatoria.

La proposta delle integrazioni provinciali al Calendario Venatorio Regionale, costituenti il Calendario Venatorio Provinciale per la stagione venatoria 2015/2016, è stata presentata in data 15/04/2015 alla Consulta Faunistico Venatoria Provinciale come da verbale acquisito agli atti con prot. n° 42600 del 23/04/2015.

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene di adottare gli specifici provvedimenti di gestione faunistico venatoria di seguito descritti:

- individuare gli orari venatori, come previsto dalla D.G.R. n° 265 del 26/03/2015 articolo 5 comma 5.3, sulla base delle effemeridi;
- ammettere la caccia alla pernice rossa ed alla starna nei comprensori C1, C2 e C3 esclusivamente se presente un piano di gestione provinciale e sulla base di un piano di prelievo autorizzato così come previsto all'articolo 3 punto 3.2 della D.G.R. n° 265 del 26/03/2015. Il meccanismo di controllo degli abbattimenti, al fine di adempiere a quanto previsto al comma 3.2 quinto capoverso del Calendario Venatorio Regionale, è costituito dall'inoltro di un fax al numero 059 200700 entro le 24 ore successive l'abbattimento di un capo di pernice rossa riportando le seguenti informazioni: nome e cognome del cacciatore, ATC ove è avvenuto l'abbattimento e data dell'abbattimento; in sostituzione all'invio del fax è possibile effettuare una telefonata, alla segreteria telefonica numero 059 200722, comunicando nome e cognome del cacciatore, ATC ove è avvenuto l'abbattimento, data dell'abbattimento. Raggiunto il numero previsto nel piano di abbattimento la caccia a tale specie sarà terminata, dandone ampia diffusione, anche se non ancora raggiunta la data di chiusura stabilita dal Calendario Venatorio Provinciale;
- qualora la Provincia si dotasse di sistemi informatizzati per il controllo del prelievo della pernice rossa ne promuoverà una campagna informativa;
- per quanto riguarda l'anticipazione dell'esercizio venatorio, così come previsto all'articolo 4 comma 4.7 della D.G.R. n. 265 del 26/03/2015, si prevede l'anticipazione del prelievo venatorio alla data del 1° settembre per le specie merlo, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e tortora, per la specie merlo il prelievo terminerà il giorno giovedì 24 dicembre; per le specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia la caccia terminerà sabato 31 gennaio, ma al fine di permetterne il prelievo venatorio nelle stagioni e nei periodi ove l'attività venatoria risulta maggiormente incisiva anche per coadiuvare gli interventi di limitazione numerica a favore delle produzioni agricole e per la salvaguardia di specie faunistiche di interesse gestionale, la caccia sarà sospesa dalla giornata di venerdì 30 ottobre e riprende sabato 7 novembre, nel rispetto dell'arco temporale massimo di cacciabilità stabilito per queste specie dal comma 1 articolo 18 L.157/92;
- di prevedere per il prelievo della volpe, la limitazione nell'utilizzo dei fucili con canna ad anima rigata alle sole zone di prelievo degli ungulati in selezione da parte dei cacciatori di selezione abilitati e autorizzati;
- si ritiene di disciplinare, ai sensi del comma 4.12 della D.G.R. n. 265 del 26/03/2015, l'utilizzo della muta come segue:
 1. è fatto obbligo al conduttore di muta, di presentare richiesta di autorizzazione all'utilizzo della muta (in esercizio massimo sei cani) in addestramento e attività venatoria agli Istituti od Enti di gestione;
 2. la richiesta di autorizzazione, recante i dati identificativi dei cani, dovrà essere accompagnata dal titolo di abilitazione degli stessi previsto dall'Enci e sarà rilasciata dagli Enti o Istituti di gestione denominandola "ATTESTATO DI MUTA" assieme ad un cartellino per l'annotazione delle uscite;
 3. il conduttore ed il resto dei partecipanti alla battuta (in attività venatoria) ha l'obbligo di indossare un gilet di riconoscimento;
 4. Il cartellino "conduttore" dovrà essere compilato ad ogni uscita e a fine stagione consegnato all'Associazione Pro-Segugio di Modena che provvederà ad inoltrarlo agli Istituti od Enti di gestione che lo hanno rilasciato;
 5. il carniere giornaliero è legato alla muta e non al numero di cacciatori, pertanto ogni muta potrà prelevare massimo una lepre per ogni giornata di caccia anche se il numero di cacciatori che cacciano con la muta stessa sono più di uno. A completamento dell'attività giornaliera è comunque previsto l'addestramento senza sparo;
 6. in caso di inadempienza o non rispetto di quanto sopra descritto vi è l'immediata revoca dell'autorizzazione;

- per quanto concerne l'uso della muta durante l'attività venatoria si sottolinea che è previsto nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale (capitolo 7.2.3) l'avvio di un nuovo sistema gestionale della Lepre fondato sulla stima della consistenza in base alla quale dimensionare il piano di prelievo. Per l'attivazione di questa modalità di gestione faunistico-venatoria è previsto il coinvolgimento dei cacciatori maggiormente interessati al lagomorfo anche tramite la caccia con l'uso di muta.
Per tale motivo si ritiene che l'abilitazione da parte dell'ENCI e l'uso delle mute per la caccia alla lepre rappresentino passaggi propedeutici e necessari per dare inizio a questa sperimentazione, alla quale dovrà seguire, a breve, la creazione di zone dell'ampiezza minima di mille ettari ove attivare la stessa, così come previsto dal richiamato Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- per quanto riguarda l'addestramento cani, in riferimento all'articolo 7 della D.G.R. n. 265 del 26/03/2015, si ritiene di limitare l'attività di addestramento in funzione di specifiche esigenze legate al prelievo selettivo degli ungulati in particolare nel periodo che va dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre si ritiene di modificare l'orario stabilendo che avrà inizio alle ore 7.30 e termine alle ore 19 negli ATC MO2 e MO3 mentre nell'ATC MO1 avrà inizio alle ore 7.00 termine alle ore 19;
- nel periodo successivo previsto dal Calendario Venatorio Regionale (7.7 della D.G.R. n. 265 del 26/03/2015) intercorrente tra lunedì successivo alla terza domenica di settembre ed il 31 gennaio, si ritiene di anticipare la chiusura a domenica 6 dicembre per limitare l'eccessivo disturbo arrecato alla fauna immessa nel periodo invernale;
- prevedere così come indicato dal Calendario Venatorio Regionale all'articolo 4 comma 4.2 lettera c, le giornate fisse nel mese di gennaio nei territori ricadenti nei seguenti ambiti:ATC MO1 giovedì, sabato e domenica; ATC MO2 mercoledì, sabato e domenica ATC MO3 mercoledì, sabato e domenica
- prevedere le misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo e forestale;
- in riferimento alla situazione di calamità determinatasi in seguito all'alluvione in una porzione di territorio dell'area nord della provincia avvenuta nel gennaio 2014, si ritiene di provvedere alla revoca della sospendere la caccia alla fauna stanziale nell'area delimitata dalla cartografia allegata al calendario venatorio 2014/15 (allegato D) in quanto ripristinatesi le condizioni faunistiche che caratterizzano il comprensorio 1;
- in considerazione delle forme di sicurezza previste per la caccia collettiva al cinghiale, si ritiene opportuno prevedere che i cacciatori che svolgono il prelievo di piccola selvaggina stanziale o della beccaccia nello stesso territorio in cui avviene il prelievo venatorio del cinghiale in forma collettiva, siano tenute ad indossare almeno un capo di abbigliamento (pantaloni e/o camicie e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante;
- prevedere disposizioni integrative relativamente a comportamenti vietati finalizzate ad un aumento della sicurezza e della tutela dell'etica venatoria;
- prevedere disposizioni integrative per la tutela della fauna ornitica di zona umida e dei rapaci nel periodo 20-31 gennaio durante la caccia da appostamento a colombacci, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia;
- in considerazione del periodo di prelievo e degli amori, delle specie daino, cervo e capriolo, di prevedere il posticipo di un mese dell'apertura di caccia al maschio per le classi 2 e 3 per daino e della classe 3 per cervo e della classe 2 per il capriolo;
- di prevedere quale parte integrante del calendario venatorio provinciale, gli allegati A periodi di caccia; B tempi di prelievo per gli ungulati e C carniere.

Ai sensi dell'art. 50, comma 2 della legge regionale 8/1994 è pervenuto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n° 46210 de05/05/2015 in ordine al Calendario Venatorio Provinciale di Modena - Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale per l'annata venatoria 2015/2016.

E' necessario, preliminarmente, rilevare che le osservazioni contenute nel parere ISPRA fanno riferimento a diversi aspetti biologici e tecnici di competenza che a parere dell'Istituto sopra citato non appaiono condivisibili e che sono contenuti nel Calendario Venatorio Regionale e sulle questioni non espressamente trattate viene ritenuta condivisibile l'impostazione prospettata dalla Provincia di Modena. Inoltre è da evidenziare come ISPRA faccia riferimento al proprio documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ..." del luglio 2010 per censurare le scelte relative ai periodi di prelievo e al carniere. Tale documento, per quanto autorevole però, non può sostituirsi alle norme europee di riferimento per la stesura dei calendari venatori: "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009" e "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" del febbraio 2008.

Pertanto, analizzando in dettaglio il parere ISPRA in riferimento ai punti di criticità, anche in relazione ai contenuti della citata D.G.R. n. 265 del 26/03/2015 "Calendario Venatorio Regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei Calendari Venatori Provinciali a valere dalla stagione venatoria 2015/2016", si esprimono di seguito le puntuali considerazioni fornendo le opportune motivazioni.

Specie cacciabili, periodi e modalità di caccia

Uccelli

In relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 07/10/2013 che sostituisce integralmente la DGR n. 1224/08, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale, il divieto di caccia agli anatidi (ad esclusione del germano reale) in data antecedente al 1°ottobre nelle ZPS "di acque lentiche", risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie oggetto di prelievo - ad eccezione del colombaccio - anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*;

Per quanto premesso si riportano i chiarimenti, analogamente a quanto precisato dalla D.G.R. 265/2015, relativamente alle osservazioni espresse nel parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA (acquisito agli atti dell'Ente con prot. n° 46210 del 05/05/2015):

- ghiandaia, gazza, cornacchia grigia di non limitare alla sola caccia da appostamento dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre il prelievo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita in tale periodo nelle sole due giornate fisse di giovedì e domenica; analogamente per il mese di gennaio nel periodo compreso tra il 21 ed il 31 o di non limitare alla sola caccia da

appostamento in quanto per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio, in tale periodo la caccia viene consentita nelle sole tre giornate fisse a settimana individuate dai calendari venatori provinciali ;

- merlo e tortora di non limitare alla sola caccia da appostamento dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre il prelievo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita in tale periodo nelle sole due giornate fisse di giovedì e domenica;
- si rileva che l'inizio del prelievo venatorio per tutte le specie - tranne allodola, beccaccia, cinghiale e colombaccio - alla data della terza domenica di settembre è teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 Guida per la stesura dei calendari venatori, fermo restando il divieto di caccia agli anatidi in data antecedente al 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche" in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della propria deliberazione n.1419 del 07/10/2013 che sostituisce integralmente la DGR n. 1224/08, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale;
- quaglia il termine del prelievo il 30 novembre, in quanto periodo compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida per la stesura dei calendari venatori dell'ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale, che è previsto;
- fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio il termine del prelievo il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts"; inoltre per le specie canapiglia, codone, alzavola, folaga, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts"; ed infine per quanto concerne il germano reale il 31 gennaio come data di chiusura trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento ed inoltre al vantaggio che, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo *status* della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea.
- beccaccia e tordo bottaccio il termine del prelievo al 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina

della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts".

- cesena, tordo bottaccio e beccaccia relativamente al termine del prelievo al 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
- tordo sassello relativamente al termine del prelievo al 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
- colombaccio di non limitare alla sola caccia da appostamento il prelievo dal 1° gennaio al 31 gennaio in quanto per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio, in tale periodo la caccia viene consentita nelle sole tre giornate fisse a settimana individuate dai calendari venatori provinciali;
- tortora per quanto riguarda il carniere giornaliero rispettivamente di 15 capi e stagionale di 50 capi, in quanto la specie è classificate "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, mentre le limitazioni di ISPRA nelle Linee Guida circa il numero di giornate di caccia e il carniere giornaliero non sono corredate da argomentazioni a supporto; inoltre la popolazione regionale è stabile ("Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna" a cura di P.P Ceccarelli. e S. Gellini, 2011), con una variazione media annua dal 2000 al 2011 dell'1,71% ed una differenza dell'indice di popolazione 2000-2011 del 18,8% ("Sezione 2: Farmland Bird Index,

Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);

- pavoncella per quanto riguarda il carniere giornaliero e stagionale è fissato rispettivamente in 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) e di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("*Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009*", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010), nonché con una variazione media annua dal 2000 al 2011 del 20,93% ed una differenza dell'indice di popolazione dal 2000 al 2011 del 69,73% (Rete rurale nazionale, Censimento dell'avifauna per la definizione del *Farmland Bird Index* a livello nazionale e regionale in Italia. "*Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna*", a cura di P. Rossi, aprile 2012)

Mammiferi

- lepre per quanto concerne tale specie, di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), individuando la data di apertura alla terza domenica di settembre in considerazione del fatto: che la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("*Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates*" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in *Journal of Applied Ecology*, 2003); che per la specie viene comunque fissato un tetto quantitativo, prevedendo un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi); inoltre l'adozione di forme di prelievo sostenibile della Lepre basate su censimenti, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri è condivisibile tant'è che il PFVP vigente prevede una sperimentazione in tal senso anche alla luce della gestione faunistica del lagomorfo in correlazione con il calo numerico dei cacciatori; occorre tuttavia ricordare che la legge nazionale n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" fissa la data d'inizio del prelievo della specie citata alla terza domenica di settembre e che la sostenibilità del prelievo si ottiene tramite le prescrizioni relative al carniere: non più di un capo per ogni giornata di caccia per la Lepre e due per il Coniglio, e attraverso la limitazione del carniere stagionale: dieci capi al massimo per la Lepre, e tramite il limite posto alle giornate di caccia: non più di tre settimanali. Le limitazioni di carniere e di giornate venatorie sono le modalità adottate dalla legge per limitare gli abbattimenti in misura ritenuta compatibile con le popolazioni esistenti. Infine che l'avvio del prelievo venatorio di lepre e coniglio selvatico contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, volpe) evita che si verifichino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie;
- volpe relativamente al inizio del prelievo per tale specie contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, lepre) evita che si verifichino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie.

Ungulati

- Il periodo di cacciabilità della specie cinghiale in forma collettiva, 1° ottobre al 31 gennaio, è tale in quanto la Provincia definisce l'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi, al fine di alleggerire la pressione venatoria sulle singole specie, ma soprattutto per la realizzazione del piano di prelievo in quanto il periodo novembre gennaio vede nevicate sul territorio modenese vocato per la caccia al cinghiale, che, qualora il periodo di caccia fosse fisso, non permetterebbe la totale realizzazione degli abbattimenti mentre nel mese di ottobre la copertura forestale delle specie sciafile favorisce l'elusività di tale specie rendendone maggiormente difficoltoso l'abbattimento;
- Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani alla terza domenica di agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia, ha come effetti positivi lo stimolo per la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa.

- Giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre

Relativamente alla possibilità di avvalersi di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 1° ottobre al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, si precisa che:

1. il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre, seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo postnuziale;
2. la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
3. sono stati fissati, in relazione ad ogni singole specie interessate, specifici carnieri giornalieri e stagionali;
4. inoltre è necessario osservare che gli anatidi ed il colombaccio sono probabilmente i migratori di maggiore interesse venatorio, che i carnieri più importanti provengono sicuramente dagli appostamenti fissi, e che gli appostamenti fissi, soprattutto di acqua, hanno spesso una autonoma limitazione delle giornate di caccia.

- Forme di caccia

Per quanto riguarda la caccia vagante nel mese di gennaio è da sottolineare che le cacce che fanno uso di ausiliari in questo periodo sono fondamentalmente quelle relative al cinghiale, la volpe e la beccaccia; quest'ultima però è praticata da un risicato numero di cacciatori rispetto alle altre due pertanto d'impatto trascurabile. Per quanto concerne invece le forme di caccia vagante ma senza cani si distinguono fondamentalmente in due tipi: il prelievo selettivo e la caccia alla cerca ai corvidi; ovviamente quella che vede maggiori consensi è quella di selezione ove è ben noto il bassissimo disturbo che causa. E' inoltre importante sottolineare che dal mese di dicembre, ossia da quando cessa la caccia in forma vagante alla piccola fauna stanziale, inizia l'attività di cattura delle Lepri nelle Zone di ripopolamento e cattura che coinvolge gran parte dei cacciatori e si protrae per tutto il mese di gennaio, diminuendo ulteriormente le fila dei cacciatori praticanti.

Inoltre il mese di gennaio vede l'individuazione di tre giornate fisse a settimana per ogni ATC (anziché consentire la libera scelta al cacciatore come previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992), associata alla possibilità di esercitare la caccia nelle ZPS limitatamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica, garantendo pertanto un minor disturbo derivante dall'attività venatoria e minori condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo il controllo di eventuali atti di bracconaggio

- Tesserino venatorio ed ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico venatoria

Gli ultimi aspetti del parere ISPRA relativamente all'uso del tesserino venatorio, all'uso di armi e munizioni appropriate alla specie da prelevare ed all'inquinamento delle carni, ed allo studio d'incidenza dei siti rete natura 2000, esulano dalle competenze del Calendario Venatorio Provinciale, tuttavia si precisa che:

5. per quanto concerne l'adesione all'AEWA la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati è attuata annualmente dalla regione Emilia Romagna tramite i dati riportati nei tesserini venatori, ed il controllo del bracconaggio è pratica costante e consolidata in tutto il territorio provinciale tramite il servizio di vigilanza della Polizia Provinciale;
6. per quanto concerne l'uso di munizioni non contenenti piombo è vietato l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei

maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito provinciale, non ricomprese nelle ZPS già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 07/10/2013 che sostituisce integralmente la DGR n. 1224/08, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellamento dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale; di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo, corrispondentemente all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo, e l'uso esclusivo di armi a canna rigata;

7. per le forme di caccia che utilizzano munizionamento spezzato si auspica la sostituzione del munizionamento tradizionale contenente piombo con munizionamento alternativo non tossico, e per incentivare il cambiamento ne sarà promossa la divulgazione durante gli incontri di comunicazione del calendario venatorio provinciale; è da sottolineare però la mancanza in commercio di munizioni con capacità lesive analoghe di quelle al piombo se non a prezzi molto elevati e che comunque, per ragioni di sicurezza del cacciatore, sarebbe opportuno che fossero accompagnate da fucili nuovi con requisiti costruttivi appropriati
8. per quanto concerne la valutazione d'incidenza a cui dovrebbe essere sottoposto il calendario venatorio provinciale relativamente ai siti rete natura 2000 si precisa che per esigenze di economicità procedimentale ed al fine di non replicare l'attività già compiuta, il calendario provinciale riporta le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza del Piano Faunistico venatorio provinciale redatte secondo le direttive regionali, in applicazione della normativa vigente e di quanto previsto dalla deliberazione n. 1191 del 30 luglio 2007, avendo già realizzato - con tre gradi di approfondimento - uno studio di incidenza, un piano di incidenza e una valutazione d'incidenza contenenti indicazioni puntuali per ogni sito presente nel territorio di riferimento.

Le proposte pervenute sono state valutate.

Le procedure previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività venatoria per la stagione venatoria 2015/2016 sono state regolarmente adempiute.

Sono stati espletati gli adempimenti consultivi di cui all'art. 10 della L.R. 8/1994 e succ. modif. e integr..

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Polizia Provinciale e Politiche Faunistiche, Dott. Fabio Leonelli.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Polizia Provinciale e Politiche Faunistiche.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria del Servizio Polizia Provinciale e Politiche Faunistiche della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DETERMINA

- 1) di approvare il "Calendario Venatorio Provinciale di Modena - Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale per l'annata venatoria 2015-2016" e gli allegati A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati", C "Carnieri", allegati al presente atto deliberativo quali parti integranti e sostanziali;

- 2) di stabilire che, al fine di far fronte a sopravvenute esigenze di carattere ambientale e faunistico, non preventivabili, sarà possibile apportare modifiche al Calendario Venatorio Provinciale di Modena approvato con il presente atto deliberativo;
- 3) di dare atto che il Servizio competente provvederà alla diffusione del provvedimento entro i termini utili, facendo ricorso alla pubblicazione del Calendario Venatorio Provinciale di Modena sul sito internet www.provincia.modena.it e ai mezzi ritenuti più idonei allo scopo.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

PERIODI DI CACCIA

Allegato A					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Pernice rossa	SOLO IN PRESENZA DI PIANI DI GESTIONE PROVINCIALI (*)				
	3a dom		30		
Starna	SOLO IN PRESENZA DI PIANI DI GESTIONE PROVINCIALI (*)				
	3a dom		30		
Fagiano	3a dom			1a dom	IN AFV 31
Volpe	3a dom				31
Lepre comune	3a dom			1a dom	IN AFV 31
Coniglio selvatico	3a dom			1a dom	
Cinghiale		1			31
Cornacchia grigia	3a dom				31
Gazza	3a dom				31
Ghiandaia	3a dom				31
Germano reale	3a dom				31
Canapiglia	3a dom				31
Fischione	3a dom				31
Codone	3a dom				31
Mestolone	3a dom				31
Moriglione	3a dom				31
Alzavola	3a dom				31
Marzaiola	3a dom				31
Folaga	3a dom				31
Gallinella d'acqua	3a dom				31
Porciglione	3a dom				31
Beccaccino	3a dom				31
Frullino	3a dom				31
Pavoncella	3a dom				31
Quaglia	3a dom		30		
Beccaccia		1			20
Tortora	3a dom 30				
Colombaccio	3a dom				31
Allodola		1		31	
Merlo	3a dom			31	
Cesena	3a dom				20
Tordo bottaccio	3a dom				20
Tordo sassello	3a dom				31

(*) I piani di gestione provinciali prevedono per ogni ambito territoriale di caccia interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, il monitoraggio standardizzato della stessa, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI

Allegato al calendario venatorio			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate - Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	5 ottobre – 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

Allegato C			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Fischione	10		
Codone	5		25
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Porciglione	10		
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	10		30
Volpe	25	Non più di 25 capi complessivamente	
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	15		50
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	25		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		



Provincia
di Modena

Atto n. 110 del 19/05/2015

Oggetto: CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA
STAGIONE VENATORIA 2015/2016. APPROVAZIONE

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 110 del 19/05/2015 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/05/2015

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente